



COMUNE DI VERRETTO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 30/03/2017

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Luigino Polin - Presidente	Sì
2. Stefano Rovati - Vice Sindaco	Sì
3. Giovanni Reali - Consigliere	Sì
4. Cristina Patroni - Consigliere	No
5. Roberto Antonuccio - Consigliere	No
6. Giuseppa Gangemi - Consigliere	No
7. Stefano Milani - Consigliere	No
8. Mauro Gandini - Consigliere	Sì
9. Pierangelo Cavallotti - Consigliere	Sì
10. Andrea Cavallotti - Consigliere	No
11. Angelo Marco Secchi - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Roberto Bariani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Luigino Polin** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Visto l'art. 1, comma 42 L. 11 dicembre 2016 n. 232, con cui è stato prorogato, come già avvenuto per l'anno 2016, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 17.07.2012, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF e all'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,3% (zerovirgolatrecento) con decorrenza anno 2012;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. C.C. del 18/4/2016 n. 9 di conferma delle suddette aliquote per l'anno 2016;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017, sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate, ammonta a € 14.000,00;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017-2019, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, confermare per l'anno 2017 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, con D.L. 30/12/2016 n. 244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale s.n. 304/2016, è stato disposto il differimento al 30 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017, la medesima aliquota vigente nell'anno 2016, senza alcuna soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, come segue : ALIQUOTA UNICA 0,3% (zerovirgolatrecento)
2. Di quantificare presuntivamente in € 14.000,00 il gettito derivante dalla applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 1.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del d.L. n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012).

Successivamente

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Luigino Polin

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Roberto Bariani
